TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 107

T. U. 1926, art. 103; leggi 1° luglio 1926, n. 1194, e 27 maggio 1927, n. 932

Oltre quanto e' stabilito negli articoli 108, 109 e 118, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;

2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti, a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza o delle congregazioni di carita';

4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e a quella della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore di tre anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'art. 372 del codice penale, esclusi pero' il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente; 9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacita' avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrera' un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

10° i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto;

11° gli ammoniti a norma di legge, i soggetti alla vigilanza speciale e gli assegnati al confino di polizia, a termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848. Tale incapacita' cessa cinque anni dopo compiuto il termine dell'ammonizione, della vigilanza o del confino;

12° gli esercenti i locali di cui al titolo VII della legge di pubblica sicurezza.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Versione in vigore dal 9 settembre 1928, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993
Titolo	VIII — Disposizioni generali e penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1928

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1928/art-107-t-u-1926-art-103-leggi-1-luglio-1926-n-1194-e-27-maggio-1927-n-932/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it